

CONTRATTO
PER LA CESSIONE DI CAPACITA' TRASMISSIVA
(Area Tecnica n. 8 Emilia Romagna - Rete di 1° livello n. 1

tra:

EI TOWERS S.p.A. società soggetta a direzione e coordinamento di F2i TLC 1 S.p.A., con sede legale in Lissone (MB) 20851, Via Zanella 21, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Partita iva 01055010969, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e C.F. 12916980159, capitale sociale 2.826.237,70, in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Guido Barbieri, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "EIT");

e

R.E.I. S.r.l. società con sede legale in 44124 Ferrara (FE), Via Virginia Wolf 17, Codice Fiscale e Partita IVA 00335080388, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "CLIENTE");

di seguito congiuntamente definite "**Parti**" e singolarmente e indistintamente "**Parte**".

Premesso che:

- a) EIT è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nella gestione delle reti di trasmissione del segnale radiotelevisivo e nella realizzazione di siti che ospitano gli apparati trasmissivi;
- b) il CLIENTE è una società che opera nel settore radiotelevisivo in ambito locale;
- c) in data 23 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha indetto una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativa alle reti di primo livello (di seguito "**Procedura**");
- d) EIT ha partecipato e si è aggiudicata la Procedura di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete, prevista dall'art. 1, comma 1033, l. n. 205 del 27 dicembre 2017, per la sub area tecnica n. 8 Emilia Romagna (di seguito "**Area Tecnica**");
- e) il CLIENTE ha partecipato e si è utilmente collocato con il marchio TELESTENSE nella graduatoria di cui a tale Area Tecnica, in relazione alla procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, prevista dall'art. 1, comma 1034, l. n. 205 del 27 dicembre 2018 (di seguito "**Bando FSMA**");
- f) il D.M. 30/07/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha modificato l'art. 6 del D.M. 19 giugno 2019) ha disposto l'attivazione dello standard DVBT-2 a partire dal 1° gennaio 2023, e successivamente è stata prolungata la fase di transizione in tecnologia DVBT;
- g) in data 25/11-09/12/2021 EIT e il CLIENTE stipulavano un contratto per la cessione di capacità trasmissiva, contraddistinto internamente da EIT con il protocollo SC.2021.009.AT08.VR e con il numero 2000000076, mediante il quale EIT si impegnavano a cedere al CLIENTE n. 2,5 M/Bit lordi di capacità trasmissiva nell'area tecnica n. 8 Emilia Romagna per il corrispettivo di euro 51.500,00, oltre I.V.A., per singolo M/Bit (di seguito "**Primo Contratto**");
- h) alla data del 31/01/2023 EIT era creditrice nei confronti del CLIENTE dell'importo di euro 94.830,32, comprensivo di I.V.A. (di seguito "**Capitale scaduto**"), a titolo di sorte capitale per fatture insolite emesse e/o scadute tra il 22/03/2022 e il 31/01/2023, tutte riferite alla capacità trasmissiva fornita da EIT in adempimento del Primo Contratto, fatta eccezione per la fattura n. 2201565 del 22/03/2022 di euro 32.187,50 emessa in relazione al deposito cauzionale previsto dall'art. 4.8 del Primo Contratto;
- i) con riferimento al Capitale scaduto, atteso il perdurante inadempimento del CLIENTE alle proprie obbligazioni pecuniarie, in data 13/03/2023 EIT agiva davanti al Tribunale Ordinario di Milano con apposito procedimento di ingiunzione *ante causam* recante il n. 11480/2023 di R.G., procedimento definito con l'emissione del decreto ingiuntivo telematico n. 6334/2023 del 20/03-08/04/2023, mediante il quale il suddetto Tribunale ingiungeva al CLIENTE il pagamento del Capitale scaduto, oltre agli interessi moratori e alle spese giudiziali, liquidate, complessivamente, nell'importo (non soggetto a I.V.A.) di euro 3.037,70, di cui euro 2.200,00 per compensi, euro 406,50 per spese esenti, euro 330,00 per spese generali ed euro 101,20 per C.P.A. (di seguito "**Decreto ingiuntivo**");
- j) in data 11/04/2023 EIT notificava al CLIENTE il Decreto ingiuntivo al fine del rispetto del termine di efficacia previsto dall'art. 644 c.p.c., nonché della decorrenza del termine previsto dall'art. 645 c.p.c.;
- k) in data 22/05/2023 il CLIENTE notificava a EIT l'atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo, instaurando davanti al Tribunale Ordinario di Milano il procedimento n. 19822/2023 di R.G. (di seguito "**Procedimento di opposizione**"), con udienza di prima comparizione fissata per il 13/11/2023, procedimento nell'ambito del quale EIT si costituiva in data 04/09/2023;

- l) con diffida di pagamento inviata in data 07/06/2023 EIT, stante il mancato pagamento da parte del CLIENTE della fattura n. 2201510 del 08/03/2023 di euro 32.025,00 entro il relativo termine di scadenza del 30/04/2023 ed essendo intenzionata ad avvalersi della facoltà di risolvere il Primo Contratto ai sensi di quanto pattuito dall'art. 6.1 del medesimo contratto, comunicava al CLIENTE che perdurando l'inadempimento per l'ulteriore periodo di 90 giorni dal ricevimento della diffida, il Primo Contratto si sarebbe risolto con conseguente immediata interruzione della fornitura del servizio di capacità trasmissiva (di seguito "**Diffida di pagamento**");
- m) atteso l'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni indicato nella Diffida di pagamento, il Primo Contratto si risolveva per inadempimento del CLIENTE e, in virtù di tale circostanza, in data 13/09/2023 EIT interrompeva la fornitura del servizio di capacità trasmissiva;
- n) nel periodo compreso tra il 06/09/2023 e il 18/09/2023 il CLIENTE provvedeva al versamento dell'importo complessivo di euro 64.050,00, imputato alle fatture insolute nn. 2201510 del 08/03/2023 di euro 32.025,00 e 2203231 del 07/06/2023 di euro 32.025,00, tutte riferite al Primo Contratto;
- o) il CLIENTE ha manifestato la volontà di estinguere il debito avente titolo nel Decreto ingiuntivo, ammontante complessivamente all'importo di euro 66.325,79 (di seguito "**Debito residuo**"), di cui euro 58.031,82 a titolo di sorte capitale (già decurtato dell'importo di cui alla fattura n. 2201565 del 22/03/2022 di euro 32.187,50 emessa per il deposito cauzionale, nonché degli importi dei due acconti di euro 3.111,00 e di euro 1.500,00, versati, rispettivamente, in data 30/03/2023 e 04/05/2023), euro 3.037,70 a titolo di spese giudiziali ed euro 5.256,27 a titolo di interessi di mora maturati fino al 21/09/2023, in due rate mensili aventi scadenza il 31/10/2023 e il 30/11/2023 e, nel contempo, si è dichiarato disponibile alla stipulazione di un nuovo contratto per la cessione di n. 2 M/Bit lordi di capacità trasmissiva nell'area tecnica n. 8 Emilia Romagna;
- p) EIT intende accordare la richiesta dilazione di pagamento, nonché acconsentire alla stipulazione di un nuovo contratto a condizione che il CLIENTE rinunci al Procedimento di opposizione;
- q) in ragione dell'intervenuta risoluzione del Primo Contratto EIT provvederà allo storno integrale della fattura n. 2201565 del 22/03/2022 di euro 32.187,50, emessa in relazione al deposito cauzionale;
- r) le Parti intendono stipulare un nuovo contratto per disciplinare i termini e le condizioni per cessione di capacità trasmissiva per consentire al CLIENTE la fornitura di servizi di media audiovisivi nell'Area Tecnica (di seguito "**Capacità Trasmissiva**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli Allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, con forza e valore di patto (di seguito "**Contratto**").

2. OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto la cessione, da parte di EIT a favore del CLIENTE, di n. 2,0 M/Bit lordi di Capacità Trasmissiva, con copertura attraverso la rete di diffusione non inferiore al 90% (novanta per cento) della popolazione dell'Area Tecnica (di seguito "**Servizio**"), su base non esclusiva, con gestione ed organizzazione a totale carico di EIT o dei propri incaricati, secondo i termini e le condizioni di seguito specificati.

3. CORRISPETTIVI

- 3.1 A fronte della fornitura del Servizio di cui all'articolo 2 che precede, il CLIENTE corrisponderà a EIT Euro 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00) oltre IVA per singolo M/Bit lordo di Capacità Trasmissiva ceduta, per un importo complessivo annuale di Euro 103.000,00 (centotremila/00) oltre IVA (di seguito "**Corrispettivo Totale**").
- 3.2 Le Parti concordano che dalla data di decorrenza del presente Contratto e fino a quando sarà necessario riproporzionare la Capacità Trasmissiva e per tutto il periodo in cui il Servizio proseguirà in tecnologia DVBT-1, EIT applicherà al CLIENTE il corrispettivo annuale di Euro 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA per singolo M/Bit lordo di Capacità Trasmissiva ceduta in tecnologia DVBT-1, fermo restando che il corrispettivo dovuto non potrà in nessun caso essere superiore al Corrispettivo Totale di cui al precedente punto 3.1.
- 3.3 A partire dal secondo anno di vigenza del Contratto e per tutti i successivi anni di efficacia dello stesso, tale Corrispettivo Totale verrà aggiornato su base annua in applicazione del 75% delle variazioni in aumento del relativo indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini di tale adeguamento, l'indice ISTAT verrà rilevato, ogni anno, nel secondo mese che precede quello a partire

dal quale il Contratto ha iniziato ad esplicare i propri effetti giuridici. L'incremento generato dall'adeguamento ISTAT sarà fatturato con l'emissione della prima fattura ai sensi dell'art. 3.4 che segue.

- 3.4 Il Corrispettivo Totale verrà fatturato al CLIENTE anticipatamente su base trimestrale e il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) gg. d.f.f.m., a mezzo bonifico bancario. Per nessun motivo o causa potrà essere ritardato o sospeso il pagamento, impegnandosi il CLIENTE, con la clausola "*solve et repete*", nel senso più ampio, a non sollevare o sostenere, ne' in via di azione ne' in via di eccezione, alcuna contestazione nei confronti di EIT se non dopo l'effettivo pagamento di tutte le fatture emesse da EIT. Il CLIENTE non potrà imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso di EIT. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi dovrà essere imputato prima agli interessi.
- 3.5 In caso di ritardato pagamento entro i termini stabiliti, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere a EIT gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
- 3.6 Il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo nei termini e con le modalità convenute nel presente Contratto darà facoltà a EIT, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a 90 (novanta) giorni trasmessa mediante raccomandata a.r. o PEC al CLIENTE, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e/o di escutere la garanzia di cui all'articolo 4.8, fermi gli ulteriori rimedi di legge.
- 3.7 Il CLIENTE si impegna a corrispondere a EIT l'importo di euro 66.325,79 (sessantaseimilatrecentoventicinque/79), costituente il Debito residuo, in due rate consecutive degli importi ed entro le date di scadenza di seguito indicate: euro 33.162,90 entro e non oltre il 31/10/2023; euro 33.162,89 entro e non oltre il 30/11/2023. La data di scadenza, ove coincidente con un giorno pre-festivo o festivo, è da intendersi automaticamente differita al primo giorno lavorativo successivo. Il pagamento dei suddetti importi sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "EI Towers S.p.A." presso INTESA SANPAOLO e contraddistinto con il codice IBAN IT18W0306933273615249686682.
- 3.8 I termini di pagamento indicati all'art. 3.7 devono ritenersi essenziali. Ove il CLIENTE non effettuasse il pagamento anche di una soltanto delle rate pattuite nel rispetto dei termini essenziali ivi indicati EIT sarà legittimata a procedere, stante la decadenza del CLIENTE dal beneficio della dilazione, al recupero in via coattiva di quanto dovuto dal CLIENTE, al netto di quanto eventualmente già versato, azionando a tal fine il Decreto ingiuntivo.
- 3.9 Il CLIENTE si impegna a depositare, entro e non oltre il 22/09/2023, atto di rinuncia al Procedimento di opposizione. I procuratori costituiti nel Procedimento di opposizione esprimeranno con separata lettera la rispettiva rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ex articolo 13 della Legge Professionale Forense.

4. IMPEGNI, GARANZIE E REponsabilita' DELLE PARTI

- 4.1 Ciascuna Parte garantisce che l'esecuzione del Contratto non viola alcun precedente rapporto giuridico intervenuto con terzi.
- 4.2 EIT dichiara e garantisce altresì di essere dotata di un'organizzazione idonea a fornire il Servizio ai sensi del Contratto, mediante l'utilizzo degli impianti meglio specificati nell'**Allegato 1**, in modo da assicurare il mantenimento dei livelli di Servizio indicati all'**Allegato 3**.
- 4.3 Se durante l'esecuzione del Contratto, i livelli di prestazione del Servizio non dovessero rispettare quelli precisati nell'**Allegato 3**, EIT corrisponderà al CLIENTE le penali nella misura e secondo le modalità precisate nel medesimo **Allegato 3**, con espressa esclusione di ogni maggior danno. Gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, saranno conteggiati in deduzione su quanto dovuto dal CLIENTE a EIT, nel periodo immediatamente successivo.
- 4.4 Il CLIENTE si impegna al rispetto delle condizioni tecniche richieste da EIT per la consegna del segnale, come meglio specificate nell'**Allegato 2**, riconoscendo che tale impegno costituisce condizione essenziale e necessaria per la corretta fornitura del Servizio da parte di EIT.

- 4.5 Qualora ai fini dell'erogazione del Servizio si rendesse necessario l'ottenimento di un nullaosta o di un'autorizzazione amministrativa, il CLIENTE provvederà direttamente nei tempi previsti, alla presentazione delle opportune istanze ed ai conseguenti adempimenti.
- 4.6 Il CLIENTE nel dare atto che, qualora per la migliore esecuzione del Servizio, il proprio personale dipendente dovesse eventualmente collaborare con personale e/o consulenti di EIT accetta di prestare a favore della stessa EIT e del relativo Gruppo di appartenenza pari garanzie e impegni a soddisfare ogni e tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria e/o da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti, nonché relativa manleva da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori del CLIENTE medesimo, possano avanzare, in qualsivoglia momento che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile al CLIENTE.
- 4.7 Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne EIT e le società del relativo Gruppo di appartenenza da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare direttamente a EIT e/o alle società del relativo Gruppo di appartenenza e che siano imputabili, direttamente o indirettamente, al CLIENTE e/o a società dal CLIENTE incaricate e/o che siano allo stesso riconducibili, con riguardo all'attività dallo stesso CLIENTE esercitata. In particolare, il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne EIT e le società del relativo Gruppo di appartenenza da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare direttamente e/o indirettamente a EIT e/o alle società del relativo Gruppo di appartenenza e che siano imputabili, direttamente o indirettamente, al CLIENTE e riconducibili all'attività di diffusione di contenuti audiovisivi in violazione delle norme di legge tempo per tempo vigenti che regolano il settore radiotelevisivo.
- 4.8 A garanzia del puntuale ed integrale pagamento del Corrispettivo Totale di cui all'art. 3 che precede, il CLIENTE si obbliga a corrispondere a EIT, a titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma di Euro 25.750,00 (venticinquemilasettecentocinquanta/00) corrispondente a 1 (uno) trimestre del Corrispettivo Totale di cui all'art. 3 che precede. Detta garanzia dovrà essere corrisposta obbligatoriamente a mezzo bonifico bancario entro 10 (dieci) giorni dalla decorrenza del presente Contratto. In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, nei termini di cui all'art. 3 che precede, EIT potrà incamerare l'importo corrispondente detraendolo dal predetto deposito; in questo caso il cliente si obbliga a ricostituire il deposito nel suo ammontare originario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, restando fermo che il mancato adempimento darà facoltà a EIT, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a 90 (novanta) giorni, trasmessa mediante raccomandata a.r. o PEC al CLIENTE, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.
- 4.9 Il CLIENTE dichiara e garantisce di essere titolare delle necessarie autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audio visivi in ambito locale.
- 4.10 A fronte di quanto pattuito ai punti che precedono, il CLIENTE solleva sin da ora EIT e/o ogni altra società del relativo Gruppo di appartenenza da ogni responsabilità di qualunque tipo e/o natura in qualunque modo riconducibile ai predetti fatti, atti e/o azioni, manlevando e tenendo conseguentemente indenne EIT da ogni e qualunque azione e/o pretesa di terzi e/o delle competenti Autorità di settore.

5. DURATA E RECESSO

- 5.1 Il presente Contratto avrà durata dal 22/09/2023 al 14/03/2028 e sarà rinnovabile per 2 (due) ulteriori periodi di 2 (due) anni ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Le Parti concordano che la durata del presente Contratto non potrà in ogni caso eccedere il termine del diritto d'uso di cui alla premessa d).
- 5.2 E' fatto divieto al CLIENTE di recedere dal Contratto per i primi 3 (tre) anni di vigenza contrattuale. A decorrere dal quarto anno di durata il CLIENTE avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, inviando comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC a EIT con 12 (dodici) mesi di preavviso.
- 5.3 EIT si impegna a non recedere dal Contratto fino alla data del 14/03/2028. A decorrere dal 15/03/2028 EIT avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, inviando comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC al CLIENTE con 12 (dodici) mesi di preavviso.

6. RISOLUZIONE

- 6.1 EIT, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a 90 (novanta) giorni, trasmessa mediante raccomandata a.r. o PEC al CLIENTE qualora lo stesso CLIENTE: (i) non adempia all'obbligo di pagamento, nei termini previsti, dei corrispettivi di cui al presente Contratto; (ii) non adempia all'obbligo di costituire il deposito cauzionale ed infruttifero di cui all'art. 4.8 che precede; (iii) non adempia all'obbligo di ricostituire il deposito cauzionale ed infruttifero di cui all'art. 4.8 che precede.
- 6.2 EIT, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, avrà altresì la facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r. o PEC da inviarsi al Cliente, qualora lo stesso CLIENTE non adempia agli obblighi di cui agli artt. 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 8, 9, 11, e 12 del presente Contratto.
- 6.3 Ove il CLIENTE non effettuasse il pagamento anche di una soltanto delle rate pattuite al precedente all'art. 3.7 nel rispetto dei termini essenziali ivi indicati EIT avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., facoltà da esercitare mediante l'invio al CLIENTE tramite raccomandata a.r. o PEC di apposita diffida ad adempiere nel termine non inferiore di 5 (cinque) giorni.

7. FORZA MAGGIORE

EIT non sarà responsabile nei confronti del CLIENTE per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest'ultimo quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell'adempire agli obblighi di cui al Contratto, conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, scioperi, pandemie, ordini delle Autorità o adempimento a disposizioni normative.

8. RISERVATEZZA

- 8.1 Le Parti non utilizzeranno per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto ogni informazione riservata tra di loro trasmessa o comunque acquisita nel corso dell'esecuzione del Contratto, sia essa pertinente alle Parti o a soggetti terzi che si trovino in rapporti con le Parti.
- 8.2 Le Parti non comunicheranno a terzi tali informazioni e non consentiranno, in nessun modo, che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
- 8.3 Per informazioni riservate delle Parti si intendono esplicitamente tutte quelle su cui sia stata apposta l'indicazione scritta di "Riservato", "Confidenziale" o altra espressione equivalente. Un elenco delle informazioni riservate che ciascuna Parte fornirà all'altra, potrà formare oggetto di apposito documento comunicato alla Parte ricevente.
- 8.4 Saranno inoltre considerate informazioni riservate delle Parti le informazioni o i dati relativi ad elenchi di clienti o fornitori, alla pianificazione ed operazioni commerciali, ad attività contabili, amministrative o finanziarie, o alla struttura tecnologica utilizzata dalle Parti.

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 9.1 Ciascuna Parte conferma all'altra il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti e riguardanti la propria società e/o i propri rappresentanti e/o incaricati, di cui dichiara di aver ricevuto l'assenso.
- 9.2 Ciascuna Parte dà atto altresì, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di essere stata adeguatamente informata circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a tutela della riservatezza dei propri dati personali.

10. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto devono avvenire in forma scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

per EIT:

EI TOWERS S.P.A.
Via Zanella, 21
20851 LISSONE (MB)
PEC commerciale@ei-towers.postecert.it

per il CLIENTE:
R.E.I. S.r.l.
Via Virginia Wolf 17
44124 FERRARA (FE)
PEC reiferrara@pec.it

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto, nonché i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, non potranno essere ceduti in tutto o in parte a terzi dal CLIENTE, senza il preventivo consenso scritto di EIT.

12. D.LGS 231/2001

12.1 Il CLIENTE dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01, adottati da EIT e consultabili all'indirizzo www.eitowers.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.

12.2 Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigente potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto, nonché il risarcimento dei danni.

13. ACCORDI PREGRESSI E MODIFICHE

13.1 Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione della volontà delle Parti sulle materie che ne formano l'oggetto e annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo intercorso tra il CLIENTE e/o sue controllate/controllanti con EIT e/o sue controllate/controllanti sulla materia disciplinata dal presente Contratto.

13.2 Eventuali accordi modificativi del Contratto devono essere conclusi per iscritto da rappresentanti delle Parti munite dei necessari poteri.

14. SPESE

Le spese sopportate da ciascuna delle Parti per la conclusione del Contratto rimarranno a suo esclusivo carico.

15. INTERPRETAZIONE

Nel caso in cui alcuna delle clausole del Contratto sia giudicata nulla, annullabile, invalida o comunque inefficace dalla competente Autorità Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle altre clausole del Contratto stesso, e le clausole di cui sopra dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle Parti come risultante dal Contratto.

16. CONTROVERSIE E FORO

Le controversie relative alla validità, l'efficacia, l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del presente Contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

17. LIBERA NEGOZIAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato liberamente negoziato tra soggetti imprenditori e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le Parti, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del Cod. Civ.

18. TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni in questa sede previste.

19. ALLEGATI AL CONTRATTO

Il Contratto è costituito dai seguenti Allegati:

- **Allegato 1** - Elenco impianti;
- **Allegato 2** - Consegna del Segnale -Punto di consegna/manutenzione;
- **Allegato 3** - Livello del servizio offerto da EIT e relative Penali.

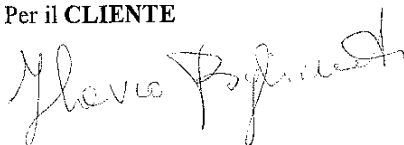
Letto, confermato e sottoscritto.
Lissone, 22 settembre 2023

Per EI Towers S.p.A.

Il Direttore Commerciale

Antonio Preti Firmato digitalmente da:
Antonio Preti
Data: 22/09/2023 15:12:47

Per il CLIENTE



L'Amministratore Delegato

Guido Barbieri

Firmato digitalmente da: Guido Barbieri
Data: 22/09/2023 15:15:36

ALLEGATO 1

Elenco impianti

N°	SITO	STAZIONE	CODICE	PR	COMUNE
1	ALBARETO SPALLAVERA	ALBARETO SPALLAVERA	10491	PR	ALBARETO
2	BAGNO DI ROMAGNA	BAGNO DI ROMAGNA	10561	FC	BAGNO DI ROMAGNA
3	BERCETO 2	BERCETO	15297	PR	BERCETO
4	BERTINORO MONTE MAGGIO	BERTINORO MONTE MAGGIO	10044	FC	BERTINORO
5	BOLOGNA COLLE BARBIANO	BOLOGNA COLLE BARBIANO	10045	BO	BOLOGNA
6	BORGOTARO	BORGOTARO	10851	PR	BORG VAL DI TARO
7	BRISIGHELLA 2	BRISIGHELLA	10665	RA	BRISIGHELLA
8	CA DEI FONZI	CA DEI FONZI	11382	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE
9	CA' RONCO	CA' RONCO	10123	RE	VIANO
10	CASTEL DEL RIO	CASTEL DEL RIO	10636	BO	CASALFIUMANESE
11	CASTELMAGGIORE	CASTELMAGGIORE	10067	BO	CASTEL MAGGIORE
12	CASTROCARO	CASTROCARO	10811	FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
13	CIVITELLA DI ROMAGNA	CIVITELLA DI ROMAGNA	10474	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA
14	FANANO	FANANO	11027	M O	FANANO
15	FERRARA VIA ARANOVA	FERRARA VIA ARANOVA	10187	FE	FERRARA
16	FONTANELICE	FONTANELICE	10755	BO	FONTANELICE
17	LESIGNANO	LESIGNANO	10875	PR	LESIGNANO DE' BAGNI
18	M.TE CANATE 1	M.TE CANATE	10078	PR	PELLEGRINO PARMENSE
19	M.TE OGGIOLI 2	M.TE OGGIOLI	10645	FI	FIRENZUOLA
20	M.TE PINCIO	M.TE PINCIO	10105	RN	TALAMELLO
21	M.TE VALESTRA	M.TE VALESTRA	10680	RE	CARPINETI
22	MARZABOTTO M.TE GIOVINE	MARZABOTTO M.TE GIOVINE	10442	BO	MARZABOTTO
23	MERCATO SARACENO	MERCATO SARACENO	10578	FC	MERCATO SARACENO
24	MODIGLIANA COSTA	MODIGLIANA COSTA	10579	FC	MODIGLIANA
25	MONFESTINO	MONFESTINO	10030	M O	SERRAMAZZONI
26	MONFESTINO	MONFESTINO	10030	M O	SERRAMAZZONI
27	MONTE ARMATO	MONTE ARMATO	10731	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
28	MONTE CALDERARO	MONTE CALDERARO	10008	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME
29	MONTEFIORINO	MONTEFIORINO	10732	M O	MONTEFIORINO
30	MONTERENZIO	MONTERENZIO	10771	BO	PIANORO
31	MONTESCUDO	MONTESCUDO	10096	RN	MONTESCUDO
32	PIANE DI MOCOGLIO	PIANE DI MOCOGLIO	10581	M O	LAMA MOCOGLIO
33	PORRETTA TERME POGGIO BARONE 2	PORRETTA TERME POGGIO BARONE	10424	BO	CASTEL DI CASIO
34	PREDAPPIO 2	PREDAPPIO	14872	FC	PREDAPPIO
35	SALSOMAGGIORE	SALSOMAGGIORE	10690	PR	SALSOMAGGIORE TERME
36	SAN LUCA BOLOGNA	SAN LUCA BOLOGNA	10390	BO	BOLOGNA
37	SANTA SOFIA	SANTA SOFIA	10785	FC	BAGNO DI ROMAGNA

N°	SITO	STAZIONE	CODICE	PR	COMUNE
38	SASSO DI VIGO	SASSO DI VIGO	11375	BO	CAMUGNANO
39	SASSO LETROSO	SASSO LETROSO	10695	RA	RIOLO TERME
40	SASSUOLO	SASSUOLO	10950	M O	SASSUOLO
41	SAVIGNO	SAVIGNO	11779	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE
42	VERGATO	VERGATO	11008	BO	GRIZZANA MORANDI
43	ALBARETO SPALLAVERA	ALBARETO SPALLAVERA	10491	PR	ALBARETO

4/6

ALLEGATO 2

Condizioni tecniche richieste da EIT per la consegna del Segnale da parte del CLIENTE:

La consegna dei Segnali avverrà tramite TSoIP, cioè in formato Transport Stream over IP, come da Standard SMPTE ST 2022-2, (TSoIP) attraverso due diversi connettori, contenenti sempre lo stesso identico Segnale Transport Stream con indirizzi IP differenti l'uno dall'altro, secondo regole e indirizzamenti da concordare con EIT prima della fornitura. Il TSoIP consegnato dovrà contenere tutti i servizi completi, in MPEG4 e successivamente in HEVC entro i termini previsti dalla Roadmap, e con un bitrate massimo pari alla capacità contrattualizzata ed EIT sarà libera, in qualsiasi momento, di utilizzare il segnale proveniente dal primo o dal secondo connettore.

Gli apparati necessari al trasporto, ricezione e gestione dei Segnali multimediali per la consegna del Segnale presso la sede di EIT sita in Lissone – via Turati 7 dovranno essere forniti, gestiti ed installati a cura e spese del CLIENTE, ed essere altresì compatibili con l'alimentazione 220VAC ed alloggiabili in un rack 19" con ingombro non superiore a 2 unità rack.

L'installazione avverrà da parte del CLIENTE, a cura e spese dello stesso, a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative di sicurezza. A tale proposito verranno indicati i rischi specifici del luogo di lavoro e verrà redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Non sono ammesse soluzioni di trasporto radio che implicino installazioni di sistemi radianti (parabole ponti radio e/o satellitari).

Punto di consegna/manutenzione:

Il CLIENTE dovrà consegnare il proprio Segnale in doppio, secondo modalità tecniche definite da EIT presso la sede di EIT sita in Lissone – Via Filippo Turati 7; tali doppi Segnali dovranno sempre essere identici tra loro in modo che EIT possa in ogni istante utilizzarne uno qualsiasi.

Il punto di consegna verrà predisposto in una sala tecnica dotata di opportuna alimentazione e condizionamento dove il CLIENTE posizionerà i propri apparati necessari per il trasporto, la gestione, la ricezione e la consegna dei Segnali a EIT.

Tali apparati dovranno essere forniti, installati e gestiti a cura del CLIENTE e non dovranno superare complessivamente le 2 Rack Unit di ingombro.

All'interno dei suddetti spazi rack messi a disposizione, EIT predisporrà anche i singoli cordoni di alimentazione con linea no-break A (220 VAC) e linea no-break B (220 VAC) per ogni apparato. EIT garantirà sempre l'alimentazione da almeno una delle due linee di alimentazione A o B.

EIT è dotato nel punto di consegna di sistemi di alimentazione protetti tramite UPS e gruppo elettrogeno, mantenuti e telecontrollati. EIT è inoltre organizzato per intervenire tempestivamente per ripristinare eventuali malfunzionamenti o guasti dei sistemi di alimentazione.

Verificato da parte di EIT il rispetto delle condizioni sopra indicate per la consegna del Segnale, il Servizio verrà fornito entro i successivi 3 giorni lavorativi.

Punti di contatto

Il Cliente per ogni comunicazione e/o segnalazione relativa alla fornitura del Servizio dovrà contattare la Master Control Room di EIT sita in Roma, presso i seguenti recapiti:

E-mail: MCR.Roma@Eitowers.it;

Telefono: +39 06 6051.7834 - 7835.

ALLEGATO 3

Livello del servizio offerto da EIT e relative Penali

Il Grado di Disponibilità del Servizio deve tenere conto dei seguenti fattori:

- Durata delle interruzioni del Segnale irradiato da ciascun impianto;
- Numero degli utenti serviti dall'impianto soggetto a interruzioni del Segnale (*l'interruzione del Segnale irradiato da un impianto che serve 100.000 utenti deve essere pesato in modo diverso dall'interruzione per un impianto che ne serve 1.000*);
- Fascia oraria in cui si verifica l'evento (*l'interruzione in prima mattinata provoca un grado di disservizio diverso da una in "prime time"*).

E' stato quindi definito il seguente parametro che individua per ciascuna rete la disponibilità percentuale:

$$De(\%) = \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n u_i \cdot t_i \cdot c_i}{U \cdot T} \right] \cdot 100$$

dove:

De = grado di disponibilità totale effettiva della rete;

n = numero totale degli eventi che hanno provocato l'interruzione del servizio;

u_i = utenti serviti dall'impianto soggetto ad interruzione;

t_i = durata dell'interruzione;

c_i = coefficiente di ponderazione oraria;

U = utenti totali (popolazione servita);

T = durata del periodo di osservazione.

La durata ponderata corrisponde al prodotto t_i x c_i della formula, dove t_i è la durata dell'interruzione e c_i è il coefficiente di ponderazione oraria definita dalla fascia oraria in cui avviene l'evento:

FASCIA ORARIA	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
00.00 01.59	0.97
02.00 06.59	0.16
07.00 08.59	0.24
09.00 11.59	0.32
12.00 14.59	1.62
15.00 17.59	0.97
18.00 20.29	1.63
20.30 22.29	3.26
22.30 23.59	0.97

I coefficienti sono normalizzati, cioè la somma dei prodotti dei coefficienti per l'intervallo corrispondente di fascia oraria è uguale a 24 ore.

Nel caso in cui un evento avvenga all'interno di più fasce orarie si calcolano separatamente i contributi per ciascuna fascia.

Ad esempio un'interruzione dalle 14:30 alle 16:00 avrà una durata ponderata di 30 min. x 1.62 + 60 min. x 0.97

$x 0.97 = 106.8 \text{ min.}$

Soltanto le interruzioni della trasmissione del Segnale di durata superiore ai 3 minuti vengono registrate al fine di determinare il Grado di Disponibilità.

Ai fini del calcolo del Grado di Disponibilità e quindi dal calcolo delle Penali, verranno escluse tutte le interruzioni:

- causate da forza maggiore;
- derivanti da errori del CLIENTE nella consegna del Segnale, o la consegna di un Segnale non conforme alle specifiche;
- derivanti dalle interruzioni programmate;
- derivanti dalla mancanza di energia elettrica nelle postazioni sprovviste di Gruppo Elettrogeno di soccorso.

Nel caso in cui il Grado di Disponibilità su base annua, così come sopra definito, dovesse risultare inferiore al 99,50% (novantanove/50 per cento), EIT riconoscerà al CLIENTE, a titolo di Penale, il pagamento di una somma da calcolarsi sulla base della seguente tabella:

PENALE	Grado di Disponibilità [De (%)]	
	Compreso tra:	
Nessuna penale	100,00%	99,50%
0,50%	99,49%	99,00%
1,00%	98,99%	98,50%
2,00%	98,49%	98,00%
3,50%	97,99%	97,50%
5,00%	97,49%	97,00%
6,50%	96,99%	96,50%
8,00%	96,49%	96,00%
10,00%	<95,99%	

A titolo esemplificativo, nel caso in cui il Grado di Disponibilità Effettivo – Del (%) fosse pari al 98,75%, la Penale ammonterebbe all'1% del Corrispettivo annuo.

L'ammontare totale complessivo delle Penali non potrà superare per ciascun anno l'importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale annuo. Le Penali sono considerate dal CLIENTE pienamente soddisfattive di ogni pretesa e/o pregiudizio ed è espressamente escluso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Verrà inoltre mensilmente prodotto e distribuito al CLIENTE un rapporto contenente le seguenti informazioni:

- Periodo di osservazione (Mese di);
- Numero degli abitanti (a livello regionale);
- Numero degli abitanti serviti (a livello regionale);
- Disponibilità effettiva.